

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1691 del 01/06/2016
Oggetto	Società L.T.E. LIFT TRUCK EQUIPMENT S.P.A. in Comune di Ostellato - Modifica non sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1727 del 01/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno uno GIUGNO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

*Sinadoc 11952/CP*

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società **L.T.E. LIFT TRUCK EQUIPMENT S.P.A.** con sede legale nel Comune di Ostellato, Via Caravaggio 6 - S. Giovanni - ed impianto nel Comune di Ostellato, al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanze del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 5688 del 21/03/2016 e 6174 del 25/03/2016. Modifica non sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **COSTRUZIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO E LORO PARTI.**

### **LA RESPONSABILE**

- Viste le domande in data 21/03/2016 e 25/03/2016, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunte al P.G. di ARPAE Ferrara rispettivamente il 24/03/2016 e il 05/04/2016 con i n.n. PGFE/2016/2809 e PGFE/2016/3190, presentate al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 21/03/2016 e 25/03/2016, dalla Società **L.T.E. LIFT TRUCK EQUIPMENT S.P.A.** dal Sig. Stefano Cortiglioni in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ostellato, Via Caravaggio 6 - S. Giovanni - ed impianto nel Comune di Ostellato, al medesimo indirizzo della sede legale per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 5208 del 01/09/2015 così come modificata dall'atto n. 5800 del 02/10/2015 rilasciati dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **COSTRUZIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO E LORO PARTI;**
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale consistente nell'aggiornamento della planimetria relativa agli scarichi idrici a seguito della rinuncia alla costruzione del nuovo blocco servizi igienici a ridosso del reparto produttivo e all'acquisizione da parte della Società **L.T.E. LIFT TRUCK EQUIPMENT S.P.A.** di un complesso produttivo adiacente al sito già autorizzato, in cui il regime degli scarichi idrici civili e delle acque meteoriche preesistente, già autorizzato al precedente proprietario non viene modificato e nel quale saranno spostate alcune attività che generano emissioni in atmosfera già autorizzate nell'atto n. 5208 del 01/09/2015 così come modificata dall'atto n. 5800 del 02/10/2015 rilasciati dalla Provincia di Ferrara;

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti  
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;  
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

– Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

1. Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 5208 del 01/09/2015 così come modificata dall’atto n. 5800 del 02/10/2015 rilasciati dalla Provincia di Ferrara

– Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;

– Considerato che per quanto riguarda il complesso produttivo adiacente al sito già autorizzato, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici così come le acque meteoriche in pubblica fognatura sono sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

– Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;

– Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, **pertanto ai sensi dell’art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di**

**decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti (solo per procedimenti a scavalco);**

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

**A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **L.T.E. LIFT TRUCK EQUIPMENT S.P.A.** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ostellato, Via Caravaggio 6 - S. Giovanni - ed impianto nel Comune di Ostellato, al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività **COSTRUZIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO E LORO PARTI.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) SCARICHI IDRICI**

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura sita nel Comune di Ostellato località San Giovanni sono quelli contrassegnati con i seguenti numeri:
  - "1" di acque reflue industriali e domestiche (Classe C ed A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) in via Caravaggio;
  - "2" di acque di prima pioggia e domestiche (fognatura nere) in via Caravaggio;
  - "4" e "5" di acque meteoriche (fognatura bianca) in via Caravaggio;
  - "3" di acque di prima pioggia e domestiche (fognatura nere) in via Tiepolo;
  - "6" di acque meteoriche (fognatura bianca) in via Tiepolo;
  - "S1" ed "S2" di acque meteoriche (fognatura bianca) e domestiche (fognatura nere) in via Caravaggio indicati nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "A" – rete fognaria.
2. Lo scarico di acque reflue industriale indicato al precedente punto deve rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella dei valori limite di emissione per scarichi di classe B e C in pubblica fognatura (unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B"), nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con la lettera C, indicato nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "A" – rete fognaria.
3. Gli scarichi di acque di prima pioggia, indicati al precedente punto 1, devono rispettare i limiti di accettabilità della tabella di regolamento CADF limitatamente ai parametri solidi sospesi totali con limite ridotto a 200 mg/lit e idrocarburi totali con limite 10 mg/lit nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnati con le lettere A e B, indicati nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "A" – rete fognaria.
4. La ditta non deve realizzare sistemi di raccolta acque a pavimento all'interno dello stabilimento.
5. Gli automezzi in uscita/entrata alla zona "copri/scopri" devono essere dotati di idonee coperture al fine di evitare imbrattamenti della zona di accesso stessa, causato dal dilavamento delle merci trasportate, che possono inficiare la qualità delle acque meteoriche "pulite". Al fine di monitorare il rispetto della presente prescrizione la ditta dovrà provvedere alla sostituzione dei pozzetti di controllo a valle delle

griglie poste sullo stradello di accesso alla zona copri/scopri con idonei pozzetti di campionamento in conformità con quanto previsto nel precedente atto CADF n. 337/14.

6. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli autorizzati.
7. E' vietato immettere in fognatura pubblica materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
9. Il legale Rappresentante ha l'obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l'omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.
10. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società C.A.D.F. S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione ai suddetti scarichi autorizzati.
11. Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.
12. L'impianto deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

## **B) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C", denominate **E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E19, E20, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E47, E49, E50 ed E51.**

2 Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

a)

EMISSIONI	E5 Essicazione	E6 Granigliatrice	E7 Ossitaglio	E8 Granigliatrice
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	8.000	12.000	9.000	7.000
Durata (h)	16	2	7	4
Altezza minima (m)	4	4	4	4

Inquinanti (mg/ Nm<sup>3</sup>)

Materiale particolare	5	5	5	5
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	--	--	20	--
Ossido di carbonio (CO)	--	--	5	--
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	--	--	--	--
COV(espressi come C-organico totale)	50	--	--	--
Sistema di abbattimento	Carboni attivi	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce

EMISSIONI	E9 Stuccatura, levigatura e verniciatura	E10 Saldatura	E11 Saldatura	E12 Saldatura	E13 Saldatura
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	13.500	9.000	8.000	1.500	1.500
Durata (h)	16	16	16	16	16
Altezza minima (m)	10.5	11	13	11	5.3

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particolare	3	10	10	10	10
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	--	5	5	5	5
Ossido di carbonio (CO)	--	10	10	10	10
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	--	--	--	--	--
COV(espressi come C-organico totale)	50	--	--	--	--
Sistema di abbattimento	Prefiltro in cartone e cartucce filtranti in poliestere	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce



EMISSIONI	E14 Saldatura	E15 Saldatura	E16 Granigliatrice	E19 Granigliatrice	E20 Levigatura - stuccatura
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	33.000	15.000	5.000	30.000	20.000
Durata (h)	16	16	16	16	16
Altezza minima (m)	10	7.5	10.5	10.5	10.5

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particolare	10	10	5	10	5
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	5	5	--	--	--
Ossido di carbonio (CO)	10	10	--	--	--
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	--	--	--	--	--
COV(espressi come C-organico totale)	--	--	--	--	--
Sistema di abbattimento	Prefiltro a celle metalliche e filtro a tasche in poliestere	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce	Filtro rotativo (materassino)

EMISSIONI	E23 Cabina verniciatura	E24 Cabina verniciatura prodotti liquidi e pulizia superfici	E25 fresatura	E26 tornitura	E27 tornitura
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	38.000	40.000	8.000	10.000	8.000
Durata (h)	16	16	16	16	16
Altezza minima (m)	10.5	10.5	10.7	10.7	10.7
Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )					
Materiale particolare	5	5	10	10	10
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	--	--	--	--	--
Ossido di carbonio (CO)	--	--	--	--	--
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	--	--	--	--	--
COV (espressi come C-organico totale)	--	75	--	--	--
Sistema di abbattimento	Ciclone separatore + filtro a cartucce	Cartone pieghettato a soffietto + materassini filtranti + filtro a carboni attivi	Separatore di gocce + prefiltro in celle metalliche ondulate + filtro in fibra di vetro	Separatore di gocce + prefiltro in celle metalliche ondulate + filtro in fibra di vetro	Separatore di gocce + prefiltro in celle metalliche ondulate + filtro in fibra di vetro

EMISSIONI	E28 Saldatura + molatura	E47 Taglio al plasma e saldatura	E49 Puntatura + saldatura
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	14.800	15.000	14.800
Durata (h)	16	24	16
Altezza minima (m)	7	10,5	10,5
Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )			
Materiale particolare	10	10	10
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	5	5	5
Ossido di carbonio (CO)	10	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce autopulenti	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce

EMISSIONI	E50 Cottura prodotti vernicianti in povere	E51 Saldatura
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	6.000	9.000
Durata (h)	4	24
Altezza minima (m)	10,5	11
Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )		
Materiale particolare	--	10
Ossidi di azoto (NO )	--	5
Ossido di carbonio (CO)	--	10
COV (espressi come C- organico totale)	50	--
Sistema di abbattimento	--	Filtro a cartucce

La Ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni con frequenza almeno **annuale**.

- b) Le emissioni denominate **E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44** relative all'impianto di riscaldamento aziendale costituito da 16 generatori di calore alimentati a gas metano di rete, con potenza termica nominale complessiva inferiore ai 3 MW, rientrano tra quelle comprese al punto dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e non necessitano di autorizzazione come impianti ed attività in deroga ai sensi del art. 272 comma 1.

c) le emissioni invariate **E17** (camera combustione lavaggio e camera combustione forno-asciugatura) ed **E21** (camera di combustione riscaldamento zona cabine e camere combustione forno polimerizzazione), e l'emissione **E46** (espulsione fumi forno essiccazione) con potenza termica nominale complessiva inferiore ai 3 MW, rientrano tra quelle comprese al punto dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e non necessitano di autorizzazione come impianti ed attività in deroga ai sensi del art. 272 comma1.

d) Le emissioni **E18** (tunnel di lavaggio, precamere ingresso ed uscita forno asciugatura), ed **E22** (aria tunnel di raffreddamento, precamere in uscita-ingresso forno di polimerizzazione), non sono soggette a limiti, in quanto trattasi di aria di asciugatura; tali emissioni devono essere comunque convogliate in camino dimensionato correttamente al fine di favorire la dispersione in atmosfera del flusso aspirato;

3. L'emissione **E24** si configura come attività prevista dall'art 275 (Emissioni di COV) del D.lgs. 152/06 (Parte V) di cui l'Allegato III - Parte II – Punto 10 con soglia di consumo solvente superiore a 2 ton/anno. A tal riguardo per questa emissione la Ditta rientra nell'Allegato III, Parte III – Tabella 1 – Punto 5.

A seguito di tali riferimenti l'emissione **E24** è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- La Ditta dovrà fornire il **CONSUMO DI SOLVENTE MAX TEORICO** (ton/anno) con periodicità **annuale**, che dovrà risultare essere inferiore a **8,296 ton /anno**.
- Il **VALORE LIMITE DA RISPETTARE PER L'EMISSIONE (relativo ai COV espressi come C-organico totale) E24** non dovrà superare i **75 mg C/Nm<sup>3</sup>** con una portata che non dovrà superare i **40.000 Nm<sup>3</sup>/h**.
- Il **VALORE LIMITE PER LE EMISSIONI DIFFUSE** non dovrà essere superiore a **20**, come % di input solvente.

A tal riguardo si ricorda che tale Valore Limite per le Emissioni Diffuse dovrà essere calcolato come previsto nella Parte IV di suddetto allegato III, e più in particolare attraverso il **PIANO GESTIONE SOLVENTI** che dovrà essere prodotto ad Arpae Ferrara - Servizio Territoriale **con periodicità annuale**, inviandolo entro il mese di Aprile. Resta inteso ai sensi di legge che in merito al rispetto della conformità ai valori limite di emissione i calcoli dovranno tenere in considerazione l'emissione massima

negli scarichi gassosi e quella massima delle emissioni diffuse.

4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
5. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento.
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari

## **B) IMPATTO ACUSTICO**

1. La ditta deve rispettare i limiti delle classi in cui l'impianto è ubicato, secondo quanto previsto dal DPCM 14/11/97.
2. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.
3. Una volta terminato l'inserimento della nuova mensa ed organizzata l'attività produttiva notturna, la ditta deve fornire una valutazione di impatto acustico completa a conferma delle valutazioni di tipo previsionale presentate e comprovante il rientro nei limiti normativi.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

1. Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 5208 del 01/09/2015 così come modificata dall'atto n. 5800 del 02/10/2015 rilasciati dalla Provincia di Ferrara;

Il presente provvedimento **revoca e sostituisce**, dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'Autorizzazione Unica Ambientale, 5208 del 01/09/2015 così come modificata dall'atto n. 5800 del 02/10/2015 rilasciati dalla Provincia di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Settore Ambiente del Comune di Ostellato, al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed a CADF S.p.A. .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

*firmato digitalmente*

La Responsabile della Struttura

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**